



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2026

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni proposte intendono rafforzare l'istruttoria da compiersi in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare nell'ambito dei procedimenti *de potestate*. Si intende assicurare che, prima di assumere decisioni sul suo collocamento extrafamiliare, venga valutato comparativamente il beneficio collegato all'interruzione della situazione di pregiudizio in atto con le conseguenze derivanti dal distacco dall'ambiente familiare sotto il profilo della salute psico-fisica del minore. Si prevede, dunque, che il giudice compia sempre un'attenta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti valutando in ogni caso le diverse possibili soluzioni.

L'articolo 1 interviene sul codice di procedura civile inserendo all'interno del rito unificato di famiglia l'articolo 473-*bis*.25.1. Il primo comma del nuovo articolo subordina il provvedimento di allontanamento ad una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dall'ambiente familiare o eterofamiliare, l'analisi dei possibili interventi, compreso l'allontanamento, e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato psico-fisico del minore. La norma intende anche chiarire che la consulenza prevista costituisce un eventuale ampliamento degli accertamenti già contemplati dall'articolo 473-*bis*.25, sui quali si innesta laddove necessario.

Il secondo comma dispone che la consulenza sia sempre collegiale e quindi affidata a specifiche e distinte professionalità. Si intende così garantire la completezza e la particolare affidabilità e la terzietà del collegio peritale dell'accertamento che riguarda ogni

aspetto utile e necessario ai fini della decisione da adottare. Alla figura del neuropsichiatra infantile, professionista che garantisce una solida base nella valutazione finale da compiersi, saranno affiancati un pediatra e un neuropsichiatra infantile esterni e appartenenti ad un ente pubblico in possesso delle comprovate competenze specificamente adeguate al caso concreto. I consulenti sono individuati secondo i meccanismi previsti dal codice di procedura civile e dalle disposizioni di attuazione per assicurare la sistematicità dei meccanismi di nomina e di svolgimento delle operazioni peritali. Con il terzo comma si puntualizza e si rafforza lo specifico obbligo di motivazione posto in capo al giudice all'esito della consulenza. Si prevede, dunque, che si dia analitico conto non solo di tutte le soluzioni vagliate e delle ragioni della rispondenza della misura adottata al superiore interesse del minore, ma anche del contenuto della perizia e di ogni eventuale ulteriore elemento sottoposto alla sua valutazione. Si intende porre l'accento sulla particolare importanza del percorso motivazionale ogni qual volta si stia valutando l'allontanamento di un minore dall'ambiente familiare.

Il quarto e ultimo comma prevede che, nei casi in cui il pregiudizio del minore renda particolarmente urgente il provvedere, la decisione può essere adottata a prescindere dalla consulenza tecnica di cui si è detto. Trattasi in particolare:

- dell'articolo 403 del codice civile, in cui l'emergenza nel provvedere è collegata ai casi in cui « il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-

fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;

- delle ipotesi in cui vi è urgenza di provvedere nell'ambito di altri procedimenti, quando sono comunque emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno appunto del minore.

È fatto salvo il diritto della parte interessata di chiedere ed ottenere, successivamente all'allontanamento disposto ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, ove convalidato dal tribunale, l'espletamento della consulenza tecnica prevista dai commi precedenti.

L'articolo 2 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio prevista dall'articolo 473-bis.25.1 del codice di procedura civile temporaneamente a carico dell'erario secondo il meccanismo dell'anticipazione pre-

visto dall'articolo 131 del testo unico in materia di spese di giustizia, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione intende evitare che la previsione di obbligatorietà della consulenza si traduca in oneri eccessivi per le parti interessate. È fatto salvo, comunque, il meccanismo di recupero delle spese all'esito del giudizio come previsto dallo stesso testo unico.

L'articolo 3 detta disposizioni sulla applicabilità delle nuove norme anche ai procedimenti pendenti, così da consentire l'accertamento peritale anche nelle situazioni *sub iudice* nelle quali sia stato già emesso un provvedimento sull'allontanamento del minore.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di allontanamento del minore)

1. Dopo l'articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 473-bis.25.1. - (*Consulenza tecnica sull'allontanamento del minore*) - L'allontanamento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è disposto previa consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'articolo 473-bis.25. La consulenza ha ad oggetto l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dall'ambiente familiare o eterofamiliare in cui il minore stabilmente vive, l'analisi dei possibili interventi, compreso l'allontanamento, e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato psico-fisico del minore.

L'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica collegialmente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile e a un medico pediatra, entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti ad un ente pubblico, e a uno o più professionisti in possesso di adeguate e comprovate competenze in relazione all'oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

All'esito della consulenza tecnica, nella motivazione della decisione il giudice dà specificamente conto del contenuto della perizia, di ogni elemento rilevante sottoposto

alla sua valutazione nel corso dell'istruttoria, delle possibili soluzioni alternative vagliate e delle ragioni della rispondenza della misura adottata al superiore interesse del minore.

Nei casi di cui all'articolo 403 del codice civile e, comunque, quando vi sia urgenza, nei procedimenti in cui sono emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento è disposto anche in mancanza della consulenza tecnica, che, nel caso di allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, ove convalidato dal tribunale, è successivamente espletata su richiesta di una delle parti ».

Art. 2.

(Spese per la consulenza tecnica d'ufficio sull'allontanamento del minore)

1. Gli onorari dovuti ai componenti del collegio nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.25.1, secondo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si considerano anticipati dall'erario ai sensi dell'articolo 131, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 del medesimo testo unico.

Art. 3.

(Regime temporale di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore ovvero alla modifica o alla cessazione del collocamento.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00